



Civile Ord. Sez. 6 Num. 458 Anno 2022

Presidente **CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Relatore: VARRONE LUCA
SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Data pubblicazione: 10/01/2022

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LORENZO ORILIA

- Presidente -

Oggetto

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Dott. GIUSEPPE GRASSO

- Consigliere -

Dott. LUIGI ABETE

- Consigliere -

Ud. 18/11/2021
CC

Dott. ROSSANA GIANNACCARI

- Consigliere -

R.G.N. 30570/2020

Dott. LUCA VARRONE

- Rel. Consigliere

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 30570-2020 proposto da:

COMUNE CITTA' SANT'ANGELO, elettivamente domiciliato in
Pescara, via n. 7, presso lo studio dell'avv.to GIANCARLO
che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

GIANCARLO, elettivamente domiciliato in Pianella (PE)
via n. 26 presso lo studio dell'avv.to SANDRO
che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 998/2020 del TRIBUNALE di PESCARA,
depositata il 24/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/11/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

RILEVATO CHE:

1. Il Comune di Città di Sant'Angelo ha proposto ricorso per la



cassazione della sentenza del Tribunale di Pescara che, **in riforma** della sentenza di primo grado (locale Giudice di Pace n. 344/2019), ha accolto l'opposizione a ordinanza ingiunzione emessa dal Comune ricorrente per la violazione dell'art. 2 del d. lgs. n. 109/1992.

Il Tribunale, in accoglimento della relativa eccezione, ha ritenuto che lo Stato è competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle norme di cui al DLGS 27.1.1992 n. 109 tra le quali gli artt. 2,8 e 18 concernenti il confezionamento, l'etichettatura e la pubblicità di prodotti alimentari destinati al consumatore finale, trattandosi di disciplina a tutela del consumatore rientrante nella materia del commercio, di competenza statale, che solo di riflesso coinvolge gli aspetti relativi all'igiene e alla sanità degli alimenti, di competenza delle amministrazioni locali.

2. Giancarlo si è costituito con controricorso sollevando eccezione preliminare di improcedibilità per tardivo deposito nella Cancelleria della Corte.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.

CONSIDERATO CHE:

1. Il ricorso (spedito per il deposito il 4.12.2020 alle ore 12.16 e quindi tempestivamente rispetto alla notifica avvenuta il 20.11.2020) si fonda su un motivo così rubricato: Violazione falsa e non corretta applicazione del d. lgs. n. 109 del 1992 art. 18, comma 4 e 4 bis.

Secondo l'ente territoriale ricorrente, ai sensi dell'art. 4 bis dell'art. 18 citato spetta all'ispettorato centrale solo la



contestazione della violazione, mentre la mera applicazione della sanzione spetta alla Regione che ha delegato il Comune.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: Il motivo appare manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata è conforme al seguente principio di diritto: in materia di sanzioni amministrative, appartiene allo Stato, e non alle regioni o ai Comuni, il potere di emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle norme del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 (nella specie gli articoli 8 e 18, concernenti il confezionamento, l'etichettatura e la pubblicità di prodotti alimentari destinati al consumatore finale, trattandosi di disciplina a tutela del consumatore rientrante nella materia del commercio, di competenza statale, che solo di riflesso coinvolge gli aspetti relativi all'igiene e alla sanità degli alimenti, di competenza delle amministrazioni locali (Cass. civ. Sez. II Sent., 28/11/2007, n. 24724 rv. 600845).

Il Collegio condivide la proposta del relatore, precisando quanto segue.

Per effetto dell'art. 16 del d.lgs. 23 giugno 2003, n. 181, l'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, venne sostituito nel senso che il comma 4 prescrive: "La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio". Il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, aggiunse poi all'art. 18 un comma 4-bis, che dispone: "Nelle materia di propria competenza, spetta all'Ispettorato centrale repressioni frodi l'irrogazione delle sanzioni amministrative" (cfr. in proposito Sez. 2, Sentenza n. 17028 del 11/08/2016 Rv. 64084)

Va altresì aggiunto che il d. lgs. n. 109 del 1992 è stato abrogato dall'art. 30 del d. lgs. n. 231 del 2017, ma



l'accertamento e la contestazione dell'illecito risalgono al 6 novembre 2013, sicché *ratione temporis* esso trova ancora applicazione.

Peraltro, l'art. 26 del d. lgs. n. 231 del 2017 ha confermato la competenza all'irrogazione delle sanzioni in materia in capo al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Deve pertanto ribadirsi che: la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative previste dagli artt. 2 e 18 del d.lgs. n. 109 del 1992 spetta all'Ispettorato centrale repressione frodi, in quanto la principale finalità delle norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari è garantire la corretta informazione del consumatore sul bene commercializzato e che appartiene allo Stato, e non alle regioni o ai Comuni, il potere di emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle norme del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 (nella specie gli articoli 8 e 18, concernenti il confezionamento, l'etichettatura e la pubblicità di prodotti alimentari destinati al consumatore finale, trattandosi di disciplina a tutela del consumatore rientrante nella materia del commercio, di competenza statale, che solo di riflesso coinvolge gli aspetti relativi all'igiene e alla sanità degli alimenti, di competenza delle amministrazioni locali).

La delega di cui all'art. 134 della legge della Regione Abruzzo n. 15 del 2004 citata dal Comune ricorrente ha ad oggetto esclusivamente le sanzioni pecuniarie di cui al d. lgs. n. 109 del 1992 di competenza regionale ex art. 4 d. lgs. n. 109 del 1992, ma non quelle previste dall'art. 4 bis della medesima legge attribuite, invece, all'Ispettorato centrale repressione frodi.

Il ricorso è rigettato.



Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-*quater* D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione

rigetta il ricorso e condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del contro ricorrente che liquida in euro 2.000 più 200 per esborsi.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^a Sezione civile in data 18 novembre 2021.

IL PRESIDENTE

Lorenzo Orilia

